

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
14 marzo 2013, n. 449

Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo: specificazione dei requisiti e determinazione della documentazione da presentare, ai sensi della Sezione III del Regolamento "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" di cui al DPP 18-125/Leg., di data 09 maggio 2008 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01 e s.m.).

Il Relatore comunica che:

in data 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stata siglata l'intesa tra Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell'Università e Ricerca e Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.

In data 26 gennaio 2006 è stato sottoscritto l'accordo tra Stato-Regioni e Province autonome relativo alla formazione di Addetti e Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP), attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, il quale prevede che accanto ai soggetti formatori individuati dal medesimo d.lgs. 195/2003 possano svolgere tale attività di formazione anche altri soggetti formatori, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- “a) essere accreditato dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n.166;
- b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro”.

Con deliberazione 18 luglio 2008 n. 1820, la Giunta provinciale ha specificato, ai sensi degli articoli 14 e 15 del Regolamento provinciale “Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” di cui al d.P.P. 18-125/Leg. di data 9 maggio 2008, i requisiti di accreditamento e la documentazione da presentare ai fini dell'ottenimento dell'accREDITAMENTO, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01 e dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008, come indicato nell'Allegato A parte integrante della medesima deliberazione, denominato dispositivo di accREDITAMENTO.

Tale provvedimento ha inoltre specificato in un'apposita sezione del dispositivo denominata "PARTE C – CASI DI ACCREDITAMENTO SPECIFICO *Soggetti formatori privati che intendono offrire formazione per la sicurezza*", quali siano i requisiti da assolvere per ottenere l'accreditamento richiesto dalla lettera a) dell'accordo di data 26 gennaio 2006.

Alla luce delle recenti modifiche intervenute nella normativa riguardante la prevenzione in materia di salute e sicurezza, con riferimento in particolare agli accordi:

- tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (Rep. Atti n. 223/CSR Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012);
- tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Rep. Atti n. 53/CSR - pubblicazione G.U. n. 60 12.03.2012 - entrata in vigore il 12.03.2013);

si ritiene necessario procedere ad una modifica di quanto indicato nella PARTE C – CASI DI ACCREDITAMENTO SPECIFICO, al fine di recepire il contenuto degli accordi sopra menzionati, e provvedere ad una semplificazione dei requisiti richiesti per l'accreditamento degli enti che intendono erogare formazione nell'ambito della sicurezza, nel senso di:

- non richiedere più l'assolvimento del requisito 6 "attivazione di strumenti di relazione stabile con il territorio provinciale";
- non richiedere più che nella procedura relativa all'assolvimento del requisito 5.2, elemento 5.2.5 "Processo di Erogazione", venga descritta la modalità di verifica degli impatti in termini di rilevazione strutturata degli esiti ex post dei servizi formativi svolti e dei relativi strumenti utilizzati.

Considerato inoltre che la modifica intervenuta opera una semplificazione rispetto a quanto precedentemente richiesto dalla PARTE C – CASI DI ACCREDITAMENTO SPECIFICO, con il presente provvedimento si dà atto che i *Soggetti formatori*, che alla data attuale risultano in possesso dell'accreditamento semplificato, assolvono il requisito dell'accreditamento così come richiesto dai nuovi accordi Stato-Regioni e Province Autonome.

Si ritiene inoltre opportuno rimandare ad un ulteriore provvedimento la definizione di un sistema di verifica del possesso dei requisiti tecnici di esperienza professionale e di docenza dei Soggetti Formatori/docenti, previsti per la realizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come indicato negli accordi Stato Regioni e Province Autonome sopra citati attuativi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Appare inoltre opportuno stabilire che, nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui al punto precedente, i Soggetti formatori accreditati ai sensi del presente provvedimento possono procedere all'organizzazione ed alla realizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro regolamentata dagli accordi Stato Regioni e Province Autonome sopra citati, provvedendo alla conservazione della documentazione relativa alle attività formative realizzate.

Si rende altresì opportuno apportare una modifica al requisito 5 "Adeguata dotazione in termini di risorse gestionali e professionali a presidio dei processi lavorativi" indicatore 5.3 "Presidio funzionale dei processi" previsto dall'allegato A parte integrante della deliberazione 18 luglio 2008

n. 1820, con riferimento alla parte relativa all'aggiornamento delle competenze professionali, nel senso di diminuire da 24 a 16 ore (annue) il numero delle ore di aggiornamento richieste per ogni area di responsabilità ricoperta.

Per quanto riguarda l'aggiornamento della modulistica utilizzata per la richiesta di accreditamento e la relativa modalità di presentazione risulta opportuno demandare tale adempimento ad un successivo atto del responsabile della struttura provinciale che svolge la funzione di Autorità di Gestione del Fondo sociale europeo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale n. 5/2006, che mantiene la validità dell'art. 15 della legge provinciale n. 21/1987 "Ordinamento della formazione Professionale";
- visto il decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 9 maggio 2008 registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2008 e pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 23/I-II del 3 giugno 2008;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820, nel senso di:

- sostituire il testo riportato nella parte C: PARTE C – CASI DI ACCREDITAMENTO SPECIFICO, con il seguente:

“Soggetti formatori privati che intendono offrire formazione per la sicurezza.

La normativa prevenzionistica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e le norme e gli atti ad esso collegati, prevedono per talune tipologie di formazione l'individuazione di soggetti formatori abilitati ad erogare i corsi.

Oltre ai soggetti individuati ope legis che possono operare direttamente è previsto che gli enti e le società di formazione debbano essere in possesso dell'accREDITAMENTO in conformità al modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009.

Allo stato attuale i provvedimenti che prevedono il requisito di accREDITAMENTO risultano essere:

Formazione Addetti e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Accordo del 26 gennaio 2006 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Rep. Atti n. 2407/CSR)

Pubblicazione G.U. n. 8 – 14.02.2006 -;

Formazione per lavoratori addetti ai lavori in quota.

Allegato XXI del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota;

Formazione per Datori di Lavoro – RSPP

Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (Rep. Atti n. 223/CSR).

Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012 -;

Formazione abilitante all'uso delle attrezzature di lavoro

Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Rep. Atti n. 53/CSR).

Pubblicazione G.U. n. 60 – 12.03.2012 - Entrata in vigore il 12.03.2013.

Per quanto attiene il presente provvedimento si ritiene pertanto di individuare una modalità specifica per l'accreditamento dei soggetti formatori pubblici e privati che intendono organizzare esclusivamente corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali soggetti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di seguito riportati così come specificati dal presente dispositivo:

1. adeguatezza del soggetto giuridico;
2. affidabilità economica e finanziaria (ad esclusione del punto 2.1.3);
4. disponibilità di una o più sedi formative idonee ubicate sul territorio della Provincia;
5. adeguata dotazione in termini di risorse gestionali e professionali a presidio dei processi di lavoro limitatamente ai punti:

Indicatore 5.1 - Gestione organizzativa trasparente;

Indicatore 5.2 - Presidio procedurale dei processi,

per quanto riguarda l'elemento 5.2.5 "Processo di Erogazione", non è richiesto di specificare nella relativa procedura la verifica degli impatti in termini di rilevazione strutturata degli esiti ex post dei servizi formativi svolti e dei relativi strumenti utilizzati.

L'accreditamento specifico così rilasciato avrà valore esclusivamente per l'assolvimento del requisito di accreditamento richiesto dalla normativa in materia.

La dimostrazione del possesso degli ulteriori requisiti richiesti ai soggetti formatori, così come previsti dagli accordi Stato Regioni e i Province Autonome, che intendono offrire formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non sono oggetto del procedimento di accreditamento.

I criteri e le modalità per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ai soggetti formatori previsti dall'accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome del 26 gennaio 2006 (Rep. Atti n. 2407/CSR) e dell'accreditamento rilasciato ai sensi del presente dispositivo sono stabiliti dall'Agenzia del Lavoro ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale 7 settembre 2007, n. 1902.”;

- sostituire nel secondo e nel terzo capoverso alla voce NOTE del requisito 5.3 “presidio funzionale dei processi” il termine 24 ore con il termine 16 ore;
2. di rimandare ad un ulteriore provvedimento la definizione di un sistema di verifica del possesso dei requisiti tecnici di esperienza professionale e di docenza dei Soggetti formatori/docenti previsti per la realizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come indicato nei accordi sopra citati attuativi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 3. di stabilire che, nelle more dell'approvazione del provvedimento di regolamentazione del sistema di verifica indicato in premessa, i Soggetti formatori accreditati ai sensi del presente provvedimento possono procedere all'organizzazione ed alla realizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dai accordi sopra citati, provvedendo alla conservazione della seguente documentazione relativa alle attività formative realizzate:
 - dati anagrafici dei partecipanti,
 - idoneità alla mansione del partecipante,
 - registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, copia delle prove di valutazione complessiva finale di ogni partecipante;
 4. di dare atto che i soggetti, già in possesso dell'accreditamento semplificato per la sicurezza, assolvono il requisito dell'accreditamento così come richiesto dai nuovi accordi Stato Regioni e Province Autonome;
 5. di rinviare ad un successivo atto del responsabile della Struttura provinciale che svolge la funzione di Autorità di Gestione del Fondo sociale europeo, l'approvazione dell'aggiornamento della modulistica per la richiesta di accreditamento e le relative modalità di presentazione;
 6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.